



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 263

Seduta del 28/06/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Dirigente Brunella Reverberi

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la L.R. 13 dicembre 2004, n. 33 "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", con la quale Regione Lombardia ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario e ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni delle AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, regolandola con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della medesima l.r. 33/2004;

VISTO in particolare l'art. 5 della citata l.r. 33/2004 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

VISTI:

- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" la quale, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del sistema universitario e la sua Governance, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;

RICHIAMATO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", ed in particolare:

- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali statuiscono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale sono determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;

- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;
- l'articolo 12, il quale prevede espressamente la possibilità per il MIUR- al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario- di stipulare protocolli ed intese sperimentali con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche con l'attribuzione di specifiche risorse;

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 15 che ha introdotto nuove disposizioni relative al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che interessa gli studenti per il pagamento delle tasse universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di borse di studio;
- Il Decreto Interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017 con il quale sono stati definiti, in particolare, i nuovi criteri e le modalità di riparto del Fondo integrativo statale per l'assegnazione delle borse di studio;
- il D.M. 15 marzo 2018, di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2018/2019";
- il D.M. 27 marzo 2018 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2018/2019;
- il D.M. 3 maggio 2018 n. 351 contenente la definizione dei paesi in via di sviluppo ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 per l'a.a. 2018/2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO in particolare l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ed in particolare:

- il comma 269, il quale ha previsto l'obbligo per le Regioni -ai fini dell'accesso al Fondo Integrativo statale per le borse di studio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 68/2012- di razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio universitario mediante l'istituzione di un unico ente gestore cui sono liquidate direttamente le risorse del Fondo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del medesimo D.Lgs. 68/2012;
- il comma 270 che qualifica poi la citata norma di cui al comma 269 quale principio fondamentale di coordinamento della finanzia pubblica;
- il comma 272, il quale prevede che le risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio siano attribuite direttamente nel bilancio del suddetto ente unico regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, entro il 30 settembre di ogni anno, stabilendo poi che nelle more della razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio – prevista dal comma 269- le risorse siano comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte della stessa Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi;

RILEVATO che con sentenza n. 87/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 269-272 della predetta legge n. 232/2016 riaffermando l'esclusiva competenza regionale in materia di diritto allo studio universitario nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost., con particolare riferimento all'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti erogatori dei servizi;

DATO ATTO che i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario devono emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario da pubblicarsi almeno 45 giorni prima dei termini di rispettiva scadenza, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei requisiti minimi definiti dalla Regione;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare la proposta del Piano Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura – approvato con D.G.R. n. XI/154 del 29/05/2018 - che individuano tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo:

- il rafforzamento del sistema universitario quale obiettivo prioritario delle politiche regionali, con conseguente responsabilità degli atenei nella programmazione e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nella gestione delle risorse finanziarie;

- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

RILEVATO a tal fine che in data 19 luglio 2010 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR un apposito protocollo d'intesa il quale, nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario in attuazione della D.Lgs. 68/2012 e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate nel territorio regionale in coerenza agli obiettivi e finalità della l.r. 33/2004, ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione, ed in particolare all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

EVIDENZIATO che in attuazione del citato protocollo è stata avviata nei precedenti anni accademici, nelle more dell'attuazione della citata normativa statale di riforma del sistema universitario in sede nazionale, una sperimentazione -condivisa con il sistema universitario lombardo- volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito e dell'eccellenza, un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle borse di studio per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno di corso e l'accesso al secondo anno;

ATTESO che occorre definire, per l'a.a. 2018/2019, i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

RILEVATA altresì l'esigenza, nelle more dell'effettiva entrata in vigore della normativa di attuazione della L. 240/2010 e del D.lgs. 68/2012, di proseguire anche per l'anno accademico 2018/2019 la citata sperimentazione per gli studenti iscritti al primo anno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dei corsi di laurea, in coerenza comunque con le disposizioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al predetto D.Lgs. 68/2012;

RITENUTO pertanto di approvare il seguente documento definito dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019", di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì, al fine di consentire ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a. 2018/2019, di approvare le previsioni indicative di finanziamento quantificate in € 44.262.660,00 secondo quanto riportato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO che le predette somme saranno stanziare, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale - determinato sulla base dei criteri del citato D.l. 798/2017 e liquidato alle istituzioni universitarie dal MIUR - rispettivamente in entrata sul capitolo 1.0101.46.4234 e, in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 7811, 7812, 7813 (risorse regionali), n. 8414, 8415 e 8416 (Tassa regionale per il diritto allo studio a.a. 2017/2018 quota parte e a.a. 2018/2019 quota parte);

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento sono state sentite in data 14/06/2018 le Università, le Istituzioni dell'AFAM, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e le relative rappresentanza studentesche nell'ambito del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il seguente documento definito dalla competente D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019", di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire le previsioni indicative di finanziamento regionale pari a € 44.262.660,00 da assegnare ai soggetti gestori di cui all'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire agli stessi la quantificazione del numero di borse di studio da mettere a concorso per l'anno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accademico 2018/2019;

3. di stabilire altresì che le somme di cui al punto precedente saranno stanziare, nei limiti comunque dell'assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale - determinato sulla base dei criteri del citato D.L. 798/2017 e liquidato alle istituzioni universitarie dal MIUR - rispettivamente in entrata sul capitolo 1.0101.46.4234 e, in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 n. 7811, 7812, 7813 (risorse regionali), n. 8414, 8415 e 8416 (Tassa regionale per il diritto allo studio a.a. 2017/2018 quota parte e a.a. 2018/2019 quota parte);
4. di prevedere che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio di previsione 2018 e sul bilancio pluriennale 2018/2020, le stesse saranno assegnate ai soggetti gestori del diritto allo studio universitario sulla base dei criteri previsti dalla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge